

**STATUTO
della associazione
"MILANO ALTRUISTA"**

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata

" Milano Altruista

Organizzazione di Volontariato",

in seguito denominata l'Associazione.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale della Lombardia 14 febbraio 2008 n. 1 e il D.Lgs. 117/2017.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio direttivo può con propria delibera spostare la sede all'interno del medesimo comune e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati.

Art.2

Scopo e attività

2.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci

2.2 L'associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato rispondendo ai bisogni sociali della città di Milano e del territorio regionale, anche mobilitando nuove energie di cittadini che, seppure impegnati nel lavoro o nello studio e quindi con poche occasioni di fare volontariato, manifestano lo spirito altruista.

Per raggiungere le finalità, l'Associazione si propone di organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse tutte le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e quelle di interesse generale previste dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Questo avverrà con azioni tra cui:

- la promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e

pluralismo realizzando, per il tramite dell'associazione, *occasioni di volontariato* senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- l'attivazione di sinergiche collaborazioni con gli enti-non profit per creare opportunità di volontariato con bassa soglia di accesso, al fine di permettere al volontario, con esigenze di flessibilità, di svolgere l'attività di volontariato sia per attività gestite direttamente da MilanoAltruista, sia a supporto di iniziative e attività di altre organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di solidarietà sociale

- la rappresentazione di un luogo di riferimento per coloro che cercano opportunità di volontariato in modo continuativo ma flessibile, preferibilmente in prossimità della propria città e fuori degli orari di ufficio, attraverso la creazione di una "Banca-dati" che permetta di raccogliere, da un lato le informazioni e le adesioni dei volontari e dall'altro le esigenze delle odv, facilitando così l'incontro tra domanda e offerta;

-lo sviluppo, organizzazione e gestione di progetti di "occasioni di volontariato", in forma diretta o in partnership con altri enti;

-la sensibilizzazione, attraverso campagne e giornate dedicate al volontariato, la collettività sul tema innovativo del *volontariato flessibile* per incoraggiare tutti i cittadini, dallo studente al lavoratore o alla casalinga, a fornire tempo e solidarietà in misura delle proprie disponibilità. Pertanto, favorire l'esercizio di attività di volontariato, in particolare tra quelle persone che hanno poco tempo e non possono garantire "tempi certi" alle attività programmate ma che desiderano e sono interessate a dare il proprio contributo sociale con "occasioni di volontariato";

-la realizzazione di appositi corsi di orientamento e formazione ai volontari, per fornire adeguata preparazione all'attività di volontariato da svolgere;

-la produzione diffusione di pubblicazioni inerenti al tema delle "occasioni di volontariato".

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

-promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;

-promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti “occasione di volontariato”;

- stipulare convenzioni;

-partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni forma e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può in ogni caso porre in essere tutte le iniziative, le operazioni e le attività, che saranno ritenute necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Art.3

Soci

3.1 Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione;

3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione;

4) soci Junior: si considerano tali tutti i soggetti fino al compimento del trentesimo anno di età.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal medesimo

In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

3.2 L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci,

l'assemblea in occasione della prima convocazione. Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale alcuno.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici in forma di organizzazioni di volontariato o di altri enti senza scopo di lucro, in tale ultimo caso nella misura non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.2 Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi principi fondanti contenuti nell'Atto costitutivo.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione utile.

3.5 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'esclusione viene comunicata per iscritto e motivata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso all'assemblea, che ne discute alla prima convocazione. La decisione di questa è inappellabile;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Art.4

Diritti e doveri dei soci

4.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente o per delega e di candidarsi alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri.

4.2 I soci hanno il dovere:

- di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli scopi statutari.

.4.3 Le attività realizzate dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.4 I contributi a qualsiasi titolo versati dai soci non sono trasmissibili né ripetibili e neppure danno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.5

Patrimonio e proventi

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'Associazione destinati a incremento del patrimonio;
- fondi di riserva, anche costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

5.2 I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi di persone fisiche o giuridiche private;
- contributi di enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.6

Organi sociali

6.1 Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente,
- l'Organo di Controllo, se nominato.

6.2 Tutte le cariche hanno la durata di 3 anni, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e nomina il nuovo organo, e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art.7

Assemblea dei soci

7.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione. E' convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Svolge la funzione di segretario il Segretario del Consiglio direttivo. In sua assenza, l'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci.

7.2 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sul numero dei Consiglieri del Consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera se istituire il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e li nomina;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle questioni proposte dal Consiglio direttivo o dai richiedenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento.

7.3 Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel libro verbali dell'Assemblea, che deve essere firmato dal presidente e segretario dell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

7.4 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le delibere di modifica dello Statuto o di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

7.5 L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare è inviato individualmente per iscritto ai soci, anche per mezzo della posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della data stabilita ed è reso pubblico nello stesso termine nella sede sociale.

7.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.7 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno il 50% dei soci, in proprio o per delega, e delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, e delibera validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 c. 4 L. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

7.8 Ciascun socio può essere portatore di una delega. Le deleghe sono conferite per iscritto.

7.9 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.8

Consiglio direttivo

8.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 7 componenti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. Nomina inoltre tra i propri componenti il Vice presidente e il Segretario, determinando le funzioni.

8.3 Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e soci non consiglieri senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali del Consiglio direttivo, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.4 Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico, il programma di attività, il bilancio e la relazione delle attività dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ogni anno;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
- elegge al suo interno il Presidente;
- nomina il Vice presidente e il Segretario;
- delibera sulle domande degli aspiranti soci;
- definisce annualmente la quota associativa annuale;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- istituisce gruppi di lavoro;
- nomina Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

8.5 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i membri.

Se non viene a mancare la maggioranza, i membri potranno essere sostituiti dal Consiglio attraverso la nomina dei primi tra i non eletti, se presenti, o per cooptazione tra gli altri soci. I membri così nominati devono essere confermati dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina e scadono con gli altri membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art.9

Presidente e Vicepresidente

9.1 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi;
- presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle delibere di questo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
- nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione

9.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai soci, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

L'Organo di Controllo

10.1 L'Assemblea delibera se istituire l'Organo di Controllo, nel caso in cui non sia obbligatorio per legge.

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

12.2 Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i revisori iscritti nel apposito registro. I restanti membri se non iscritti in tale registro devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Se monocratico deve essere scelto tra i revisori iscritti nell' apposito registro.

12.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12.4 Ai componenti dell'organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

12.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.6 Esso esercita, inoltre, il controllo legale dei conti.

12.7 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che il bilancio sociale, se redatto ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 15.3, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

12.8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11

Esercizi sociali e bilancio

11.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

11.2 Ogni anno l'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio relativo all'anno precedente, presentato dal Consiglio direttivo e sottoposto al parere preventivo del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, se nominati.

Il bilancio deve evidenziare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società commerciali.

11.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione saranno destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 7.7, per i seguenti motivi:

- 1)** il conseguimento dell'oggetto sociale e/o l'impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2)** l'impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3)** ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Art.13

Norme di funzionamento

13.1 Per tutto quanto non espressamente previsto in Statuto o, se adottato, Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.